



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 454/17/CONS**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO UNIVERSALE (ART. 3 COMMI 1, 5 LETT. B), COMMA 8 LETT D) D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 PRESSO ALCUNI UFFICI POSTALI**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014, recante “*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, di seguito Regolamento sanzioni, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 19/17/DISP, notificato alla Società Poste Italiane in data 11 agosto 2017, recante “*Contestazione alla società Poste Italiane per la violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 e comma 8 lett. d) d.lgs. 261/1999*”;

VISTI gli atti del procedimento;  
CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

L'11 agosto 2017 con l'atto di contestazione n. 19/17/DSP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A. (di seguito la Società).

La condotta contestata riguardava la chiusura improvvisa al pubblico, nel periodo 19-31 dicembre 2016, dei seguenti 29 uffici postali (UP) sul territorio nazionale:

- 1) UP **Fonte** nel Roccadaspide per n. 1 giorno il 19 dicembre 2016;
- 2) UP di **Atena Lucana Scalo** nel Comune di Atena Lucana per n. 1 giorno il 21 dicembre 2016;
- 3) UP di **Novi Velia** nel Comune di Novi Velia per n. 1 giorno il 23 dicembre 2016;
- 4) UP di **Campora** nel Comune di Campora per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 5) UP di **Borgo Quinzio** nel Comune di Fara in Sabina per n. 1 giorno il 19 dicembre 2016;
- 6) UP di **Mompeo** nel Comune di Mompeo per n. 1 giorno il 22 dicembre 2016;
- 7) UP di **Toffia** nel Comune di Toffia per n. 1 giorno il 23 dicembre 2016;
- 8) UP di **Configni** nel Comune di Configni per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016;
- 9) UP di **Montenero Sabino** nel Comune di Montenero Sabino per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016;
- 10) UP di **Tarano Sabina** nel Comune di Tarano per n. 1 giorno il 31 dicembre 2016;
- 11) UP di **Stelvio** nel Comune di Stelvio per n. 1 giorno il 20 dicembre 2016;
- 12) UP di **Nova Ponente** nel Comune di Nova Ponente per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 13) UP di **Predoi** nel Comune di Predoi per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 14) UP di **Cermes** nel Comune di Cermes per n. 2 giorni il 27 e 31 dicembre 2016;
- 15) UP di **Bondo** nel Comune di Sella Giudicarie per n. 1 giorno il 21 dicembre 2016;
- 16) UP di **Carisolo** nel Comune di Carisolo per n. 1 giorno il 21 dicembre 2016;
- 17) UP di **Bleggio** nel Comune di Bleggio Superiore per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 18) UP di **Montagne** nel Comune di Tre Ville per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 19) UP di **Roncone** nel Comune di Sella Giudicarie per n. 1 giorno il 27 dicembre

- 2016;
- 20) UP di **Albiano di Trento** nel Comune di Albiano per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016 ;
  - 21) UP di **Cimego** nel Comune di Borgo Chiese per n. 2 giorni il 27 e 29 dicembre 2016;
  - 22) UP di **Daone** nel Comune di Valdone per n. 1 giorno il 28 dicembre 2016;
  - 23) UP di **Praso** nel Comune di Valdone per n. 2 giorni il 23 e 28 dicembre 2016;
  - 24) UP di **Cozzana** nel Comune di Monopoli per n. 1 giorno il 29 dicembre 2016;
  - 25) UP di **Castel Del Giudice** nel Comune di Castel Del Giudice per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016 ;
  - 26) UP di **Burcei** nel Comune di Burcei per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016;
  - 27) UP di **Villapiana Scalo** nel Comune di Villapiana per n. 1 giorno il 31 dicembre 2016;
  - 28) UP di **Monticello D’Alba** nel Comune di Monticello D’Alba per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016;
  - 29) UP di **Ripe San Ginesio** nel Comune di Ripe San Ginesio per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016.

Per ciascuno dei suddetti uffici, in relazione alla chiusura improvvisa, è stata contestata la violazione dell’obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3 del d.lgs n. 261/1999);

## **2. Deduzioni difensive**

La Società ha esposto le proprie difese in una memoria (pervenuta il giorno 12 settembre 2017).

Nelle proprie difese la Società non ha contestato la sussistenza dei fatti, vale a dire la chiusura dei suddetti uffici postali nei giorni lavorativi indicati nell’atto di contestazione, ma la possibilità di configurare una violazione per i fatti addebitati.

A) In merito alla contestazione per la violazione dell’obbligo di assicurare la continuità del servizio (art. 3, commi 1, 5 e 8 del d.lgs. 261/1999), la Società osserva quanto segue.

Secondo la Società le chiusure sarebbero motivate da improvvisa assenza di risorse e per tale motivo non potrebbe configurarsi una discontinuità nella erogazione del servizio, considerato che in ciascuno dei Comuni interessati da tali chiusure il servizio è stato comunque garantito, sulla base degli standard minimi stabiliti dalla vigente regolamentazione, ed in specie dalla delibera n. 342/14/CONS “Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane”, attraverso gli uffici postali limitrofi anche se appartenenti ad altri Comuni.

Il principio di continuità del servizio dovrebbe essere letto alla luce del d.m. 7 ottobre 2008, che ha statuito che l’orario minimo di apertura al pubblico degli Uffici Postali presidio unico di Comune è pari a tre giorni e diciotto ore settimanali da

effettuarsi a giorni alterni. Inoltre la delibera n. 342/14/CONS avrebbe ridotto, secondo la Società, tale obbligo di apertura minima a due giorni e 12 ore settimanali nei Comuni al di sotto dei 500 abitanti e nella ricorrenza di ulteriori condizioni (art. 4).

Il principio di erogazione del servizio universale con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno sarebbe dunque assolto attraverso un'apertura settimanale, di regola articolata su tre giorni lavorativi alterni.

Gli obblighi di apertura minima sarebbero dunque riferiti agli uffici presidio unico di Comune e, pertanto, gli ulteriori uffici postali eventualmente presenti nel medesimo Comune potrebbero osservare un orario articolato al di sotto di tale soglia minima nel rispetto delle effettive esigenze dell'utenza.

La Società ritiene, così, che la chiusura di un ufficio postale non possa astrattamente configurare "interruzione oggettiva della continuità nell'erogazione del servizio universale postale" ed essere di per sé condotta sanzionabile, ma deve essere valutata in relazione al singolo caso verificando se la chiusura dell'ufficio postale abbia effettivamente compromesso la continuità, intesa come apertura minima settimanale di 3 giorni e 18 ore del servizio nell'ambito del Comune di riferimento, nel rispetto degli ulteriori criteri di distribuzione degli uffici postali sul territorio nazionale.

Secondo la Società, quindi, dovrebbe essere verificato il rispetto degli standard minimi relativi alla distribuzione sul territorio degli uffici, da ultimo modificati dalla delibera n. 342/14/CONS, considerando che il dimensionamento attuale della sua rete si colloca al di sopra della "rete minimale" di uffici postali che la Società è tenuta a garantire.

Sulla scorta di tali motivazioni la Società respinge l'addebito mosso nell'atto di contestazione relativamente alla chiusura di uffici postali motivate dall'assenza improvvisa di personale.

B) Inoltre la Società puntualizza di non condividere l'asserzione che tutti gli uffici postali attivi sul territorio nazionale "una volta ricompresi nella rete di Poste Italiane" sarebbero "...considerati economicamente ai fini della quantificazione del servizio universale", posto che la quantificazione dell'onere del SU, sulla base dei criteri definiti nella terza Direttiva postale, tiene conto della differenza del risultato economico del FSU in presenza ed in assenza di obblighi di SU.

Nello specifico, per quanto riguarda gli uffici postali, il FSU ha ritenuto che in assenza di obblighi avrebbe dimensionato la propria rete di uffici in circa 4.500, analogamente alle principali reti bancarie nazionali, considerando così nella quantificazione del costo netto circa 8.000 uffici postali e che quindi non sia sostenibile che ogni ufficio postale ricompreso nella rete di Poste Italiane sia da considerarsi un nodo essenziale per la fornitura del servizio universale postale.

Con riferimento agli uffici di Atena Lucana e Stelvio evidenzia che non sono unico presidio nel Comune di riferimento, essendo rispettivamente presenti in tali Comuni anche gli uffici di Atena Lucana Scalo e Solda.

Riguardo alla chiusura di 24 uffici postali per una sola giornata, per assenza improvvisa di risorse, (Fonte rimasto chiuso nella giornata del 19 dicembre 2016, Atena Lucana Scalo rimasto chiuso nella giornata del 21 dicembre 2016, Novi Velia rimasto chiuso nella giornata del 23 dicembre 2016, Campora rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Mompeo rimasto chiuso nella giornata del 22 dicembre 2016, Toffia rimasto chiuso nella giornata del 23 dicembre 2016, Configni rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016, Montenero Sabino rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016, Tarano Sabina rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016, Stelvio rimasto chiuso nella giornata del 20 dicembre 2016, Nova Ponente rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Predoi rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Bondo rimasto chiuso nella giornata del 21 dicembre 2016, Carisolo rimasto chiuso nella giornata del 21 dicembre 2016, Bleggio rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Montagne rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Roncone rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016, Albiano di Trento rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016, Cozzana rimasto chiuso nella giornata del 29 dicembre 2016, Castel Del Giudice rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016, Burcei rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016, Villapiana Scalo rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016, Monticello D'Alba rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016 e Ripe San Ginesio rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016) si è trovata, certamente, nell'oggettiva impossibilità di sostituire la risorsa improvvisamente assente nel medesimo giorno dell'evento. Si tratta, infatti, di reperire, nel più breve tempo possibile dalla notizia dell'assenza improvvisa in alcuni casi dell'unica risorsa dell'ufficio, una risorsa in sostituzione con funzioni di Responsabile, e dunque in grado di procedere all'apertura al pubblico dell'ufficio e che, peraltro, abbia disponibilità di un mezzo proprio nel giorno dell'evento. Infatti, soprattutto nei casi in cui gli uffici siano ubicati in realtà remote e periferiche, come noto difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, la risorsa individuata oltre alle idonee competenze, deve essere in grado di raggiungere autonomamente la struttura territoriale di Poste che detiene copia delle chiavi dell'ufficio postale da aprire, per poi recarsi nell'ufficio di temporanea applicazione.

Con riferimento all'ufficio postale di Borgo Quinzio, nel Comune di Fara in Sabina, rimasto chiuso al pubblico nella giornata di lunedì 19 dicembre 2016, si rappresenta che tale ufficio, è stato erroneamente indicato nell'elenco degli uffici chiusi a causa di improvvisa assenza del personale. Infatti, nella giornata in questione, la giornata di chiusura è stata disposta dalla Questura di Rieti (Posto di Polizia di Passo Corese), a seguito dell'arresto del Direttore pro-tempore dell'ufficio in questione.

Con riferimento all'ufficio postale di Campora nell'omonimo Comune, in merito alla contestata chiusura dell'ufficio postale nella giornata del 24 dicembre 2016 per presunta violazione dell'art. 3 D.lgs. 261/1999, la Società ritiene che debba ritenersi assorbita nella medesima condotta già archiviata con Delibera n. 311/17/CONS. Infatti, pur trattandosi di una diversa giornata di chiusura, la condotta si presenta come unica, in quanto sussistono i requisiti della contestualità – si tratta del medesimo ufficio postale, e

per il medesimo evento protrattosi su giorni consecutivi – e dell'unicità degli effetti – il parametro normativo che si assume violato ed il bacino di utenza interessata è certamente il medesimo.

C) Con riferimento alla contestazione relativa all'ufficio di Daone, considerata la contestuale chiusura nella medesima giornata del 28 dicembre dell'altro UP presente sul medesimo Comune di Valdona, la Società, ritenendo che tale circostanza possa aver arrecato possibili disagi alla clientela abituale degli stessi, ritiene di assumerne la responsabilità, avvalendosi, in relazione a tale ufficio, del beneficio del pagamento in misura ridotta, per la somma di euro 10.000.

Mentre, invece, in relazione agli uffici di Cermes, Cimego e Praso, di cui alle contestazioni, la Società, pur respingendo le contestazioni mosse con riferimento alla violazione dell'art. 3 del D.lgs 261/99 per i motivi sopra riportati, riconosce che la chiusura per due giornate nel periodo di riferimento potrebbe aver arrecato disagi all'utenza nell'erogazione del servizio postale universale e, pertanto, ne assume la responsabilità disponendo il pagamento della somma complessiva di euro 30.000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della Legge 689/1981.

D) In subordine la Società eccepisce, infine, la valutazione della condotta operata da codesta Autorità nel presente procedimento, ritenendo ricorrano i criteri per l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. In presenza di molteplici violazioni, l'azione/omissione può considerarsi unica se tali fattori riscontrati sono tutti geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento tenuto dal soggetto in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Come noto, la gestione del personale applicato negli uffici postali è di diretta competenza delle Filiali territoriali, pertanto la condotta, eventualmente omissiva, non può che essere imputabile alle stesse. Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 3, commi 1, 5 lett. b), 8 lett d) del D.Lgs. n. 261/1999, concorrono, dunque, il requisito della contestualità, essendo la condotta, imputabile alla Filiali territoriali e riferita ad un preciso arco temporale (19- 31/12/2016), entro il quale ha certamente esaurito i propri effetti, e dell'unicità dell'effetto, avendo il parametro normativo l'effetto unico e immediato di garantire all'utenza l'accesso al servizio.

Conseguentemente, la condotta omissiva delle Filiali territoriali, soddisfacendo il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità dell'effetto previsto dalle Linee Guida, integrerebbe una condotta unica, precisa e ben individuata, che rientrerebbe nella fattispecie del concorso formale di violazioni, con conseguente applicazione del criterio del cumulo giuridico della sanzione.

Tale impostazione è confermata dalla stessa Autorità che in un precedente procedimento sanzionatorio, notificato alla scrivente Società con atto di contestazione n. 4/15/DSP, ha riconosciuto che la presunta condotta omissiva posta in essere in singoli uffici postali era, in sostanza, unica in quanto riconducibile all'organizzazione ed al controllo esercitato dalla Società a livello delle proprie aree territoriali. L'Autorità

avrebbe dovuto effettuare una valutazione della condotta fondata sulla responsabilità delle singole Filiali interessate con conseguente individuazione di n.10 condotte in luogo delle 29 condotte contestate.

In conclusione, la Società ha respinto tutte le contestazioni mosse in merito a tutte le casistiche considerate.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Oggetto di valutazione del provvedimento è la violazione dell'obbligo di continuità del servizio relativamente ai seguenti uffici postali:

- 1) UP di **Fonte** nel Comune di Roccadaspide rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 19 dicembre 2016;
- 2) UP di **Atena Lucana Scalo** nel Comune di Atena Lucana rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 21 dicembre 2016;
- 3) UP di **Novi Velia** nel Comune di Novi Velia rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 23 dicembre 2016;
- 4) UP di **Campora** nel Comune di Campora rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 5) UP di **Mompeo** nel Comune di Mompeo rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 22 dicembre 2016;
- 6) UP di **Toffia** nel Comune di Toffia rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 23 dicembre 2016;
- 7) UP di **Configni** nel Comune di Configni rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016;
- 8) UP di **Montenero Sabino** nel Comune di Montenero Sabino rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016;
- 9) UP di **Tarano Sabina** nel Comune di Tarano rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 31 dicembre 2016;
- 10) UP di **Stelvio** nel Comune di Stelvio rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 20 dicembre 2016;
- 11) UP di **Nova Ponente** nel Comune di Nova Ponente per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 12) UP di **Predoi** nel Comune di Predoi rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 13) UP di **Bondo** nel Comune di Sella Giudicarie rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 21 dicembre 2016;
- 14) UP di **Carisolo** nel Comune di Carisolo rimasto chiuso al pubblico per n. 1

giorno il 21 dicembre 2016;

- 15) UP di **Bleggio** nel Comune di Bleggio Superiore rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 16) UP di **Montagne** nel Comune di Tre Ville rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 24 dicembre 2016;
- 17) UP di **Roncone** nel Comune di Sella Giudicarie rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016;
- 18) UP di **Albiano di Trento** nel Comune di Albiano rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016 ;
- 19) UP di **Cozzana** nel Comune di Monopoli rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 29 dicembre 2016;
- 20) UP di **Castel Del Giudice** nel Comune di Castel Del Giudice rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016 ;
- 21) UP di **Burcei** nel Comune di Burcei rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016;
- 22) UP di **Villapiana Scalo** nel Comune di Villapiana rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 31 dicembre 2016;
- 23) UP di **Monticello D'Alba** nel Comune di Monticello D'Alba rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 27 dicembre 2016;
- 24) UP di **Ripe San Ginesio** nel Comune di Ripe San Ginesio rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016.

Non sono fondate le motivazioni della Società volte a dimostrare che le chiusure dei suddetti uffici postali sono giustificate dall'improvvisa assenza di risorse e che conseguentemente non vi è alcuna violazione all'obbligo di prestare il servizio in modo continuativo su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 261/99.

Spetta all'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria, *“la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”* (art. 2, comma 4, *lett. c*) del d.lgs. n. 261/1999).

Tali criteri vanno definiti in relazione alla missione che il servizio universale è tenuto ad assolvere e ai principi che devono correlativamente conformare l'attività del fornitore (come individuati dell'art. 3, comma 8). Tra questi si richiamano, in particolare, il rispetto delle esigenze essenziali, l'offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore, l'aderenza del servizio all'evolversi delle esigenze dell'utenza e del contesto tecnico, economico e sociale.

Il fornitore del servizio universale è tenuto al puntuale adempimento di tali obblighi, della cui violazione è chiamato a rispondere attraverso uno specifico sistema di sanzioni amministrative.

Con riferimento ai punti di accesso alla rete del servizio postale, ed in particolare per quanto riguarda la rete degli uffici postali, i principi di continuità dell'erogazione del servizio e capillarità della rete sono stati declinati dall'Autorità con la delibera n. 342/14/CONS ad integrazione del d.m. 7 ottobre 2008 che prescriveva, tra l'altro, l'operatività di "almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni italiani" e, nei Comuni con un unico presidio postale, in cui non è consentita la soppressione di uffici, si impone un'apertura al pubblico degli uffici non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.

Ciò premesso, la Società pretende di giustificare la legittimità delle improvvise chiusure, affermando innanzitutto che la propria rete è sopra dimensionata rispetto a quella che deve essere garantita (delibera n. 342/14/CONS).

Se è vero che effettivamente la rete di Poste Italiane è "sovradimensionata" rispetto a quella minimale da garantire, non è però ammissibile che la Società possa chiudere, anche solo temporaneamente ed improvvisamente, un ufficio postale in eccesso, senza rispettare le norme vigenti che impongono di seguire appositi procedimenti amministrativi e che prevedono, tra l'altro, precisi obblighi informativi nei confronti degli utenti e dell'Autorità.

La chiusura degli uffici esistenti, sia essa definitiva, temporanea ed improvvisa come nel caso di specie, non può avvenire in maniera discrezionale o a seguito di eventi congiunturali, ma deve avvenire attraverso un procedimento amministrativo ben delineato dalla normativa vigente.

La chiusura definitiva degli uffici è disciplinata dal Contratto di programma 2017-2019 – tuttora vigente – che prevede, all'art. 2 comma 5, che Poste Italiane trasmetta annualmente all'Autorità di regolamentazione *"l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali .... che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento ed ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione"*. Il piano deve essere redatto in conformità ai criteri previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008 come integrati dalla delibera 342/14/CONS *"Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane"*. La Società trasmette quindi all'Autorità con cadenza annuale l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione sul quale l'Autorità è chiamata a svolgere attività di vigilanza.

Le procedure sinteticamente descritte, pur salvaguardando l'autonomia gestionale della Società, sono del tutto coerenti con i principi in materia di servizio universale: la tutela delle esigenze essenziali degli utenti impone la fornitura del servizio anche in

località per le quali è invocabile il cd. fallimento di mercato, in quanto zone caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni e la loro continuità strutturalmente non redditizia ed antieconomica, ma fondamentale.

Ne deriva che i suddetti uffici postali, una volta ricompresi nella rete che l'operatore dichiara di mettere a disposizione per la fornitura del servizio universale (indipendentemente dal fatto se sono considerati ai fini della quantificazione del relativo onere) rientrano nelle risorse, oggetto di apposita informativa, che il fornitore offre agli utenti e che pertanto devono essere operativi con la continuità prevista dal loro orario di servizio settimanale, così da garantire la capillarità del servizio, in particolare in quei Comuni dove l'ufficio postale è anche presidio unico.

Non sono, pertanto, giustificabili le chiusure temporanee degli uffici postali per esigenze del personale e problematiche connesse ampiamente preventivabili e risolvibili con un minimo livello di programmazione operativa e di efficiente organizzazione aziendale che preveda per esempio una più puntuale e estremamente più coordinata procedura di emergenza che il personale deve seguire in modo molto stringente, per esempio nella gestione delle necessarie comunicazioni di servizio, al fine di garantire con estrema serietà, la continuità del servizio universale in casi di improvvisa assenza del personale dell'ufficio postale, soprattutto nei casi degli uffici monoperatore e con la massima attenzione per quelli che sono anche presidio unico di Comune, considerato anche che in tutti i casi non risulta possibile recuperare l'orario del servizio postale universale non fornito all'utenza.

Non è, infatti, accettabile, che l'azienda, per nessuno dei 24 uffici rimasti chiusi sia riuscita a trovare una economicamente sostenibile ed efficiente soluzione organizzativa che consentisse di aprire gli uffici anche solo con un minimo ritardo rispetto all'orario di apertura. L'inefficienza organizzativa aziendale è talmente elevata e particolarmente concentrata proprio nella Provincia di Salerno che su un totale di 58 giorni lavorativi di chiusure improvvise per "mancanza di personale", complessivamente rilevate sul territorio nazionale nel periodo considerato, ben 30 giorni di chiusura (pari al 52 %) sono relativi ad uffici postali della Provincia di Salerno, evidenziando così un chiaro problema di gestione del personale nella zona. Analogo problema di gestione, anche se di minore entità, emerge anche nella Provincia di Trento nella quale sono concentrate il 6,4% delle chiusure pari a 11 giorni.

Da ciò discende che la semplice assenza di personale non può giustificare la chiusura dell'ufficio. Nelle sue memorie la Società si limita ad affermare che vi possono essere assenze di personale che non possono essere preventivate perché, evidentemente, dovute a circostanze eccezionali. La Società non ha però in alcun modo spiegato le ragioni dell'impossibilità di risolvere o quantomeno limitare con migliori soluzioni organizzative strutturali la straordinaria concentrazione, in particolare in alcuni limitati ambiti territoriali già riconosciuti come problematici e in così ristretto arco di tempo (durante il periodo natalizio), di disservizi e di disagi generati all'utenza.

Si aggiunge come elementi aggravanti del comportamento tenuto che 16 UP su 24 e in dettaglio gli uffici di, Novi Velia, Campora, Mompeo, Toffia, Configni, Montenero Sabino, Tarano Sabina, Nova Ponente, Predoi, Carisolo, Bleggio, Albiano di Trento, Castel Del Giudice, Burcei, Monticello D'Alba e Ripe San Ginesio, sono uffici che risultano essere anche "presidio unico" nel Comune;

4 UP su 24:, "Novi Velia" (Comune di Novi Velia), "Toffia" (Comune di Toffia), "Burcei" (Comune di Burcei), "Cozzana" (Comune di Monopoli) non sono "monoperatore", rendendo ancora più ingiustificata e grave la chiusura, per mancanza di tutto il personale in servizio, in particolare in quei 3 su 19 Comuni (Burcei, Toffia, Novi Velia) nei quali l'UP non "monoperatore" è anche presidio unico.

Quanto alla posizione relativa alla contestata chiusura dell'ufficio postale di Campora nell'omonimo Comune, la violazione non può ritenersi assorbita dall'archiviazione intervenuta con Delibera n. 311/17/CONS in quanto essa è relativa a diverse giornate di chiusura rispetto a quella considerata nel presente provvedimento e quindi senza carattere di continuità e non può escludersi che abbia avuto effetti differenti e su una diversa utenza rispetto a quella che si è recata all'ufficio postale negli altri giorni di chiusura.

Inoltre, si prende atto relativamente all'ufficio postale di Borgo Quinzio, nel Comune di Fara in Sabina, rimasto chiuso al pubblico nella giornata di lunedì 19 dicembre 2016, che nella giornata in questione, la chiusura è stata disposta dalla Questura di Rieti (Posto di Polizia di Passo Corese), a seguito dell'arresto del Direttore pro-tempore dell'ufficio in questione come risulta dall'attestazione rilasciata dalla Questura di Rieti e pervenuta in data 12 settembre 2017.

Con riferimento alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni imputando la condotta omissiva alle filiali territoriali non può non rilevarsi che la mera affermazione della responsabilità delle filiali non dimostra affatto quel collegamento genetico ad un'unica e ben individuata condotta omissiva richiesta dalla norma.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza della violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b*), comma 8 *lett d*), del d.lgs. 261/1999, con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 261/1999, in relazione ai seguenti 24 uffici oggetto del presente provvedimento: Fonte rimasto chiuso nella giornata del 19 dicembre 2016, Atena Lucana Scalo rimasto chiuso nella giornata del 21 dicembre 2016, Novi Velia rimasto chiuso nella giornata del 23 dicembre 2016, Campora rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Mompeo rimasto chiuso nella giornata del 22 dicembre 2016, Toffia rimasto chiuso nella giornata del 23 dicembre 2016, Configni rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016, Montenero Sabino rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016, Tarano Sabina rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016, Stelvio rimasto chiuso nella giornata del 20 dicembre 2016, Nova Ponente rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Predoi rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Bondo rimasto chiuso nella giornata del 21 dicembre 2016, Carisolo rimasto chiuso nella giornata del 21 dicembre

2016, Bleggio rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Montagne rimasto chiuso nella giornata del 24 dicembre 2016, Roncone rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016, Albiano di Trento rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016, Cozzana rimasto chiuso nella giornata del 29 dicembre 2016, Castel Del Giudice rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016, Burcei rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016, Villapiana Scalo rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016, Monticello D'Alba rimasto chiuso nella giornata del 27 dicembre 2016 e Ripe San Ginesio rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte ha inteso avvalersi solo in parte di tale facoltà con riferimento alle sole violazioni relative agli altri rimanenti 4 uffici postali oggetto di contestazione (Cermes, Cimego, Daone e Praso);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito compiuto dalla Società comporta la violazione di un obbligo che riguarda un aspetto imprescindibile del servizio universale. La norma violata, nel richiamare il principio della continuità, è volta ad evitare qualsiasi ingiustificata interruzione nella fornitura del servizio postale sul territorio. Principio questo indefettibile che deve essere rispettato da tutti i fornitori di servizi e maggior ragione dal fornitore del servizio universale che deve in tutti i modi evitare possibili disagi all'utenza. Ed è proprio il disagio provocato all'utenza attraverso la violazione del principio di continuità del servizio che deve essere utilizzato per definire la gravità della violazione e, conseguentemente, determinare l'importo della sanzione.

Per il primo ed unico giorno di chiusura la sanzione può essere determinata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

#### **B. Opera svolta dall'agente**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, la Società sembra aver agito nel convincimento - errato - della legittimità del proprio operato. È la Società stessa che, sul presupposto di un'impostazione non condivisibile, ha finito per assumersi la responsabilità indicando analiticamente tutte le chiusure effettivamente verificatesi.

#### **C. Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società, per natura e funzioni svolte è dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno

rispetto del quadro normativo vigente, ed in particolare assicurando una corretta interpretazione ed applicazione delle norme.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente (peraltro il maggior operatore postale del Paese per dimensione e fatturato), le stesse sono tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria già indicata.

RITENUTO che l'ufficio postale di Fonte è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 19) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Atena Lucana Scalo è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 21) e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Novi Velia è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 23) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Campora è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Mompeo è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 22) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Toffia è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 23) e quindi, ai sensi del criterio esposto in

precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Configni è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Montenero Sabino è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30) e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Tarano Sabina è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Stelvio è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 20) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Nova Ponente è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Predoi è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Bondo è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 21) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Carisolo è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 21) e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Bleggio è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Montagne è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Roncone è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Albiano di Trento è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Cozzana è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura

dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Castel Del Giudice è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Burcei è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Villapiana Scalo è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Monticello D'Alba è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Ripe San Ginesio è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, ha violato l'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)*, comma 8 *lett d)*, d.lgs. 261/1999, condotta

sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 per la chiusura:

- 1) per n. 1 giorno dell'UP di Fonte, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 19);
- 2) per n. 1 giorno dell'UP di Atena Lucana Scalo, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 21);
- 3) per n. 1 giorno dell'UP di Novi Velia, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 23);
- 4) per n. 1 giorno dell'UP di Campora, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24);
- 5) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Mompeo, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 22);
- 6) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Toffia, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 23);
- 7) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Configni, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30);
- 8) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Montenero Sabino, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30);
- 9) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Tarano Sabina, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31);
- 10) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Stelvio, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 20);
- 11) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Nova Ponente, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24);
- 12) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Predoi, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24);
- 13) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Bondo, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 21);
- 14) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Carisolo, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 21);
- 15) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Bleggio, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24);
- 16) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Montagne, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 24);
- 17) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Roncone, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27);

- 18) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Albiano di Trento, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27);
- 19) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Cozzana, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29);
- 20) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Castel Del Giudice, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30);
- 21) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Burcei, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27);
- 22) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Villapiana Scalo, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31);
- 23) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Monticello D'Alba, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 27);
- 24) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Ripe San Ginesio, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30);

### **ORDINA**

alla Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di pagare quale sanzione amministrativa la somma:

- 1) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Fonte;
- 2) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Atena Lucana Scalo;
- 3) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Novi Velia;
- 4) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Campora;
- 5) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Mompeo;
- 6) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Toffia;
- 7) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Configni;
- 8) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Montenero Sabino;
- 9) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Tarano Sabina;
- 10) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Stelvio;
- 11) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Nova Ponente;
- 12) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Predoi;
- 13) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Bondo;

- 14) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Carisolo;
- 15) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Bleggio;
- 16) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Montagne;
- 17) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Roncone;
- 18) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Albiano di Trento;
- 19) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Cozzana;
- 20) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Castel Del Giudice;
- 21) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Burcei;
- 22) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Villapiana Scalo;
- 23) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Monticello D'Alba;
- 24) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Ripe San Ginesio;

La somma complessiva della sanzione amministrativa è quindi di euro 120.000,00 (centoventimila/00).

### **INGIUNGE**

alla Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 454/17/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 454/17/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere

impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi